

Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

VERBALE N.4 DEL 09/02/2021

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare N. PDEL_CONS 6 del 26.01.2021, avente ad oggetto: << **Art. 194, comma 1, lett.a) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive**>>.

Premesso che:

La CMTO in data 25.01.2021 ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la nota n.6994 del 25.01.2021, a firma del Segretario generale, avente ad oggetto: << Causa Silvia Grosso (R.G. n. 8171/2012). Riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194 decreto legislativo n. 267/2000>>:

Da tale documento emerge quanto segue:

<< Con riferimento alla causa in oggetto, si comunica che il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con sentenza n. 86/2021 del 4.01.2021 ha accolto l'appello proposto dalla signora Silvia Grosso (dipendente con qualifica di agente faunistico ambientale, categoria "C"), per la riforma della sentenza del TAR Piemonte n. 323/2012 del 6.03.2012 che aveva respinto il ricorso della dipendente medesima per l'annullamento della determinazione di approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice della procedura selettiva n. 2/2009 a n. 5 posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria "D", e della conseguente graduatoria di merito; per l'effetto, l'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in 4.000,00 euro oltre accessori.

La sentenza in questione costituisce un debito fuori bilancio per l'ente ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) D.Lgs 267/2000.

Alla luce di quanto sopra, nel chiedere di sottoporre al primo consiglio utile il riconoscimento del debito, si allega alla presente la relazione dell'avvocatura sulla questione, contenente il calcolo l'entità dell'obbligazione a titolo di spese legali come liquidate nel dispositivo.

Preme altresì evidenziare l'effetto della pronuncia di annullamento del procedimento selettivo e dell'approvazione della graduatoria finale di merito, in quanto esso travolge l'assunzione del personale in cat. D e l'obbligo di ricostituire il rapporto professionale in cat. C.

Altro aspetto riguarda il recupero degli eventuali maggiori costi sostenuti medio tempore dall'ente nel periodo di inquadramento. Si ritiene che nel caso di specie sia applicabile l'art.2126 cc che esclude l'obbligo di ripetizione delle retribuzioni risultate indebite per effetto della nullità dei contratti di lavoro subordinato perfezionatisi sulla base di atti amministrativi illegittimi.

Tuttavia ai sensi dell'art.36, comma 5, del 165/2001, dispone che "In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi

dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.". Quindi le somme indebitamente erogate andrebbero recuperate dal dirigente che ha approvato la graduatoria con determina ove fosse accertato il dolo o la colpa grave. La definitività della pronuncia del C.d.S., salvo si intenda ricorrere in Cassazione, comporta l'obbligo di segnalare i fatti alla Procura della C.d.C., previo recupero delle differenze retributive indebitamente corrisposte al personale inquadrato in cat. D, incrementate delle progressioni orizzontali medio tempore conseguite, rispetto al precedente inquadramento professionale ed economico.

Le spese legali e di giustizia da corrispondere sono le seguenti:

- € 4.000,00 + 15% spese forfetarie + CPA 4% + IVA al 22% = **5.836,48**

- € 225,00 di contributo unificato versato per il secondo grado di giudizio

e così per un totale di € **6.061,48** arrotondabile, in via cautelativa, mancando allo stato attuale, il deconto da parte del legale della ricorrente, ad € **7.000,00**.

Si propone di utilizzare il capitolo n. 17982 dell'avvocatura per il pagamento delle predette spese.>>.

La CMTO in data 25.01.2021 ha trasmesso, a mezzo posta elettronica, la nota n. 7003/2021 del 25.01.2021, a firma del Segretario generale in qualità di responsabile dell'unità specializzata Avvocatura, la relazione ai fini del riconoscimento del debito di cui trattasi; **da tale relazione emerge quanto segue:**

<<Con ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato notificato il 22.10.2012, la signora Silvia Grosso, dipendente della Città metropolitana utilmente collocatasi in graduatoria al nono e ultimo posto della procedura selettiva n. 2/2009 per progressione verticale a n. 5 posti di istruttore direttivo di vigilanza (cat. "D"), ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Piemonte n. 323/2012, del 6.03.2012, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla dipendente medesima per l'annullamento della determinazione del Segretario Generale n. 136-47738/2010 del 23.12.2010, con cui sono stati approvati i verbali e la graduatoria relativi alla procedura concorsuale, della determinazione dirigenziale n. 162-47796/2010 del 23.12.2010, di decorrenza del nuovo inquadramento dei vincitori, nonché del provvedimento n. 169-48291/2010 del 31.12.2010, nella parte in cui ha disposto, per scorrimento di graduatoria, la nomina di due ulteriori dipendenti risultati idonei.

Considerato l'esito pienamente favorevole per l'Amministrazione della sentenza appellata che ha rigettato per infondatezza il ricorso con riguardo a tutte le azioni proposte, con deliberazione di G.P. n. 935-42726 del 12.11.2012 è stata autorizzata la costituzione e resistenza in giudizio dell'Ente con affidamento del patrocinio ad un legale del Foro romano.

La causa è stata discussa all'udienza del 17.11.2020, all'esito della quale il Consiglio di Stato, con sentenza n. 86 del 4.01.2021, ha ritenuto di accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR Piemonte ha accolto il ricorso di primo grado R.G. n. 576/2001 e disposto l'annullamento della determinazione del 23.12.2010 di approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e la graduatoria conseguente.

Il Consiglio di Stato ha quindi condannato la Città metropolitana al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della signora Grosso, liquidate "in euro 4.000,00, oltre oneri accessori, se dovuti".

Il pronunciamento costituisce un debito fuori bilancio per l'ente ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), per il quale è necessario procedere a riconoscimento.>>.

La CMTO in data 25.01. 2021, a mezzo posta elettronica ha trasmesso anche la sentenza del Consiglio di Stato n.00086/2021, pubblicata il 04.01.2021, **dalla quale risulta quanto segue:**

<< Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per il Piemonte n. 323 del 2012, accoglie il ricorso di primo grado n.r.g. 576 del 2011.

Condanna la Città Metropolitana di Torino, in quanto subentrata alla Provincia di Torino, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della ricorrente, signora Silvia Grosso, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri accessori, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 tenutasi con modalità

da remoto con l'intervento dei magistrati: >>.

La CMTO in data 08/02/2021 ha trasmesso, in via definitiva, la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui trattasi (n. PDEL_CONS 6 del 26.01.2021) che dispone quanto segue:

<< 1. di prendere atto della relazione istruttoria costituente il prescritto parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente competente *ratione materiae*, di cui all'allegato lettere A) al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

2. di riconoscere, per l'effetto, sussistendo i requisiti di legittimità e finanziabilità ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ex lege, per un importo complessivo di **euro 7.000,00** come di seguito indicato: € 4.000,00 + 15% spese forfettarie + CPA 4% + IVA al 22% = 5.836,48 spese di lite

€ 225,00 di contributo unificato versato per il secondo grado di giudizio

e così per un totale di € **6.061,48** arrotondabile, in via cautelativa, in attesa di un deconto definitivo da parte del legale della ricorrente, ad € **7.000,00**;

3. di dare atto che il riconoscimento del presente debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa.

4. di dare atto che la spesa complessiva di euro 7.000,00 trova copertura sul capitolo 17982 – oneri da contenzioso – sentenze esecutive delle dotazioni finanziarie provvisorie 2021 assegnato all'Unità Specializzata Avvocatura, piano dei conti V livello U.1.10.05.04.001 COFOG 01.3 teu 8 missione 01 programma 11 dell'esercizio provvisorio 2021;

5. di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

6. di demandare alla struttura competente il conseguente provvedimento di impegno e liquidazione;

7. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;

8. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.>>.

Segnalato che:

L'art. 194 del decreto legislativo n° 267/2000, al comma 1, stabilisce che *“con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, (...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...)”*.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione (*Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza

delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente (*punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Preso atto che:

Il debito fuori bilancio di cui trattasi, di ammontare pari ad euro 7.000,00 risulta presentare i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

Visto:

l'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Dato atto che:

Risulta espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000.

Tutto ciò premesso:

Il Collegio dei revisori dei conti

1) **Esprime** parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro 7.000,00 di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL_CONS 6 in data 26.01.2021, avente ad oggetto il Riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/200 e s.m.i., derivanti da sentenze esecutive.

2) **Segnala** l'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura della Corte dei Conti;

3) **Invita** la CMTO ad adempiere alle indicazioni fornite dal Segretario generale con la nota n.7003/2021 del 25.01.2021, sopra riportata, inviata alla Sindaca dalla CMTO, al Direttore generale, al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, e, per conoscenza: al collegio dei revisori e alla Dirigente delle direzione risorse umane (*adempimenti connessi alla pronuncia di annullamento della procedura selettiva; adempimenti connessi alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, ove ne sussistano le condizioni; eventuali adempimenti connessi alle disposizioni di cui all'articolo 21 del citato DLGS n. 165/2001 e dell'articolo 5 del DLGS n. 286/1999; segnalazione dei fatti alla procura della Corte dei Conti*).

Invita, inoltre, a dare informazione al collegio dei revisori dei conseguenti adempimenti posti in essere e delle segnalazioni effettuate.

4) **Dispone** di trasmettere il presente verbale: al Segretario generale, dott. Alberto Bignone; al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, Dott. Enrico Miniotti; al Dott. Alberto Arnulfo per la pubblicazione sul sito "trasparenza"; al Dottor Giuseppe Facchini, Responsabile assistenza agli organi politici e, per conoscenza, alla Sindaca della CMTO, Chiara Appendino e alla dirigente della direzione risorse umane, Dott.ssa Daniela Gagino.

Letto, confermato, sottoscritto

Il collegio dei revisori

A. Matarazzo, presidente

A. Perrone, componente,

F. Roso, componente.